



COMUNE DI CAFASSE

Città Metropolitana di Torino

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato altresì una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa è un documento di estrema importanza data la sua finalità illustrativa ed informativa, nell'ambito del processo di programmazione dell'ente. La nota integrativa è un documento sostanziale del bilancio di previsione e richiede un'attenzione particolare nella sua redazione. Questo documento, in base alla previsione del comma 5 dell'articolo 11 del Dlgs 118/2011, deve quantomeno riportare i criteri di valutazione adottati dall'ente, con particolare riferimento alle passività potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'elenco delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto, l'elenco delle quote vincolate utilizzate nel bilancio, l'elenco degli interventi di investimento programmati finanziati dal debito e con le risorse disponibili, l'elenco delle principali garanzie prestate dall'ente, gli oneri e gli impegni finanziari stimati in bilancio per contratti derivati, l'elenco di enti ed organismi strumentali, l'elenco delle partecipazioni possedute ed altre informazioni che aiutino ad interpretare le previsioni di bilancio.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. Le previsioni di entrata sono state illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati, all'interno del DUP.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali devono rientrare anche le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede

si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *“Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Negli anni successivi per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pari almeno al 55 per cento per il 2016, al 70 per cento per il 2017 ed al 75 per cento per il 2018; negli esercizi 2019 e 2020, come da modifiche alla norma apportate dall'art. 1 comma 882 della legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) l'accantonamento deve essere pari almeno all'85 ed al 95 per cento rispettivamente mentre dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”*

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tra queste in particolare non sono state considerate le entrate riscosse per cassa e per le quali, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo non si sono mai verificate tensioni di cassa, i proventi, diversi dai trasferimenti, nei quali i soggetti debitori fossero pubbliche amministrazioni, i dividendi dalle società partecipate e altre entrate di minore rilevanza.

Per l'anno 2019, quinto anno di adozione dei nuovi principi contabili, in relazione alle predette entrate, il Comune di Cafasse ha scelto come metodologia di calcolo la media aritmetica semplice del rapporto tra incassato ed accertato negli ultimi 5 anni con rendiconto approvato (2013/2017); nel calcolo dell'incassato si è tenuto conto fino all'esercizio 2014 delle somme incassate sia in conto competenza che in conto residui ($\text{incassi } c/\text{competenza esercizio } X + \text{incassi } c/\text{residui esercizio } X / \text{accertamenti esercizio } X$) mentre dall'annualità 2015, gestita con le regole del nuovo ordinamento sono stati messi a confronto gli incassi in conto competenza con gli accertamenti di competenza sommando agli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno considerato ($\text{incassi } c/\text{competenza esercizio } X + \text{incassi } c/\text{residui esercizio } X+1 / \text{accertamenti esercizio } X$).

Si è pertanto provveduto a iscrivere la quota del fondo riferita alle entrate correnti nel titolo primo della spesa pari a € 120.444,00.

Il Comune di Cafasse non si è avvalso della facoltà di applicare l'Avanzo di Amministrazione alla copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che quindi è stato interamente finanziato dalle entrate correnti dell'Ente.

Non si è ritenuto altresì necessario, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati del bilancio dell'anno precedente. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 100% del risultato negativo conseguito dalla società.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 1.260,00 calcolato sul periodo giugno – dicembre 2019 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che determinando un'economia di bilancio confluirà nel risultato di amministrazione. Le somme che hanno costituito il fondo per il periodo di mandato 2014 – 2018 e confluite nella quota accantonata dell'avanzo sono, in questo bilancio, applicate come avanzo di amministrazione.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Nelle more di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui e dello schema del rendiconto 2018 da parte della Giunta comunale si presume, in riferimento alle risultanze contabili, di ottenere dalla gestione dell'esercizio finanziario 2018 il seguente Avanzo di amministrazione:

Fondo cassa al 1° gennaio 2018	1.127.833,16
Ordinativi di incasso	2.825.046,63
Ordinativi di pagamento	2.610.522,56
Fondo cassa al 31 dicembre 2018	1.342.357,23
Residui attivi presunti	642.041,33
Residui passivi presunti	1.170.700,91

Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018	813.697,65
<i>Di cui: Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00
Avanzo di amministrazione	813.697,65
<i>Di cui: Fondi accantonati</i>	
<i>(FCDE 2016)</i>	70.531,40
<i>(FCDE 2017)</i>	42.362,00
<i>(FCDE 2018)</i>	101.663,00
<i>(Contributi regionali anni pregressi)</i>	43.450,47
<i>(Indennità fine mandato 2014 - 2018)</i>	9.708,18
<i>(Rinnovi contrattuali)</i>	2.308,00
<i>Fondi vincolati</i>	
<i>(Interventi LR 15/89)</i>	63,13
<i>(Opere di urbanizzazione)</i>	224.798,22
<i>(Centro incontro anziani)</i>	58.823,76
<i>(Finanziamenti c/capitale)</i>	0,00
<i>(Mutui)</i>	0,00
<i>Fondi spese c/capitale</i>	0,00
<i>Fondi non vincolati</i>	259.989,49

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 vengono applicate quote di avanzo di amministrazione accantonato per il pagamento dell'indennità di fine mandato (€ 9.709,00).

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato

nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 non risultano stanziamenti a valere sul Fondo pluriennale vincolato di spesa; l'importo che dovrà essere applicato al bilancio 2019 verrà pertanto quantificato in seguito alla revisione ordinaria dei residui.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 34 del 30.7.2018 ha approvato il Documento Unico di Programmazione predisposto dalla Giunta Comunale con atto n° 63 del 17.7.2018 in forma semplificata ai sensi del Decreto MEF 18.5.2018; in tale sede si è contestualmente provveduto ad approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2019 - 2021 e l'elenco annuale 2019.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Gli interventi di investimento previsti per il triennio 2019 - 2021, con l'indicazione delle relative forme di finanziamento, sono riportati nelle apposite sezioni del Documento unico di programmazione e sono così riassunti:

Anno 2019

- *Sistemazione basso fabbricato piazza Peinetti (€ 50.000,00) finanziato con oneri concessori;*
- *Ampliamento impianto videosorveglianza (€ 10.000,00) finanziato con economie di gestione;*
- *Recupero edificio scuola secondaria danneggiato dall'evento meteorologico del 29.10.2018 (da quantificare) finanziato con applicazione avanzo di amministrazione e risarcimento danni da compagnia assicuratrice (iniziali € 90.000,00);*
- *Trasferimento al Comune di Nole quota parte spesa realizzazione progetto VeLa nell'ambito dell'intervento "Percorsi ciclabili sicuri" (€ 20.000,00) finanziato con oneri concessori;*
- *Acquisizione terreni per viabilità e parcheggi (€ 20.000,00) finanziata con proventi da monetizzazione di aree;*
- *Sistemazione viabilità comunale (€ 50.000,00) finanziata trasferimento erariale Art. 1, comma 107, Legge 145/2018 ;*
- *Manutenzione straordinaria strade e piazze (€ 65.000,00) finanziata con oneri concessori;*
- *Ampliamento rete pubblica illuminazione (€ 15.000,00) finanziata con proventi concessioni a edificare;*

Anno 2020

- *Acquisizione terreni per viabilità e parcheggi (€ 20.000,00) finanziata con proventi da monetizzazione di aree;*
- *Sistemazione viabilità comunale (€ 90.000,00) finanziata con proventi per concessioni a edificare;*
- *Manutenzione straordinaria strade e piazze (€ 80.000,00) finanziata con proventi per concessioni a edificare (€ 60.000,00) e con economie di gestione (€ 20.000,00);*

Anno 2021

- *Realizzazione canale scolmatore (€ 4.400.000,00) finanziata con contributo regionale*

- *Acquisizione terreni per viabilità e parcheggi (€ 20.000,00) finanziata con proventi da monetizzazione di aree;*
- *Sistemazione viabilità comunale (€ 90.000,00) finanziata con proventi per concessioni a edificare;*
- *Manutenzione straordinaria strade e piazze (€ 80.000,00) finanziata con proventi per concessioni a edificare (€ 60.000,00) e con economie di gestione (€ 20.000,00);*

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Cafasse non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

L'elenco delle società partecipate è dettagliato nel Documento Unico di Programmazione.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Per ulteriori dettagli si rinvia alle apposite sezioni del Documento unico di programmazione.